



Decreto Dirigenziale n. 247 del 12/09/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA ALLO STABILIMENTO DELLA DITTA "LABORATORIO ORAFO DI MAGLIULO PIETRO" CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL COMUNE DI ERCOLANO ALLA VIA B. COZZOLINO, TRAV. FERRARA, 38 PER L'ATTIVITA' DI LABORATORIO ORAFO

IL DIRIGENTE

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'art.272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione, ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione all'emissione in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma ai sensi dell'art.268, comma 1, lett. o), normativa succitata;

c. che il legale rappresentante della Ditta **"LABORATORIO ORAFO di Magliulo Pietro"**, con sede legale e operativa nel Comune di **Ercolano alla via B. Cozzolino, trav. Ferrara, 38**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'attività di **laboratorio orafa** ai sensi dell'art. 269 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 per attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV come **"laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti"** e con l'uso di 0,01 kg/g di oro, di 0,05 kg/g di argento, di 0,03 kg/g di rame, di 0,0015 kg/g di cadmio e di 0,0015 kg/g di piombo;

d. che la richiesta di autorizzazione è stata presentata in data 02/05/2005 con prot. 94057 ai sensi del D.P.R. 25/07/91, reiterata in data 12/07/2011 con prot. 545898, ai sensi del D.Lgs. 152/06, corredata di relativa relazione a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

a. che nella Conferenza di Servizi svoltasi in data 18/11/2011, il contenuto del cui verbale si richiama:

a.1. l'ARPAC ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- effettuare misure ed analisi con cadenza annuale;
- attuare un Piano di Manutenzione degli impianti di abbattimento al fine di garantire la migliore efficienza nel tempo degli stessi. Attenersi a quanto descritto nelle schede tecniche per la pulizia e la sostituzione dei filtri;
- predisporre prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;

a.2. l'A.S.L. ha dichiarato che presso i propri uffici non risulta l'istanza di autorizzazione, ha acquisito gli atti in Conferenza e si è riservata di trasmettere il proprio parere in tempi brevi;

a.3. il rappresentante del Comune ha dichiarato che per l'immobile ove si svolge l'attività è stata presentata istanza di condono edilizio non ancora definita, per lo stesso è stato rilasciato permesso a costruire in data 16/01/2006 per cambio di destinazione d'uso da residenziale ad artigianale;

a.4. l'Amministrazione Regionale ha assegnato al Comune, all'ASL ed alla Provincia un termine di 20 gg. per trasmettere il proprio parere;

b. il Comune, con nota prot. 51795 del 05/12/2011, acquisita il 15/12/2011 con prot. 951100, ha espresso parere favorevole, fatta comunque salva ed impregiudicata ogni determinazione in merito all'istanza di condono edilizio presentata in data 28/03/1986, prot. 7571, prat. 663, non ancora definita, il cui eventuale rigetto produrrebbe automaticamente il venir meno del parere favorevole;

c. l'Amministrazione Regionale, con nota del 31/01/2012, prot. 73528, ha chiesto al Comune di fornire chiarimenti in merito al permesso a costruire n. 52/04, prot. 2112 del 16/01/2006, relativo al cambio di

destinazione d'uso dell'immobile allo stato oggetto di istanza di condono edilizio, il cui procedimento non è ancora concluso;

d. il Comune, con nota prot. gen. 25947 del 07/06/2012, acquisita il 19/06/2012 con prot. 471317, ha chiarito che il permesso a costruire riguarda la parte dell'immobile di vecchia costruzione successivamente ampliato, inerente il suddetto permesso a costruire;

CONSIDERATO

a. che il Comune, l'ASL e la Provincia non hanno espresso i rispettivi pareri per cui si considerano acquisiti gli assensi, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90;

b. che i valori di emissione degli inquinanti previsti al camino rientrano nei limiti indicati all'All. I alla Parte V del D.Lgs. 152/06;

DATO ATTO

a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);

b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, conformemente alle risultanze istruttorie ed ai pareri espressi in Conferenza, e per quanto su considerato lo stabilimento della Ditta **“LABORATORIO ORAFO di Magliulo Pietro”**, con sede legale e operativa nel Comune di **Ercolano alla via B. Cozzolino, trav. Ferrara, 38**, esercente attività di **laboratorio orafa** con l'obbligo per la ditta ad effettuare il controllo delle emissioni con cadenza annuale e di ottemperare alle prescrizioni dell'ARPAC;

VISTI

a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i;

b. la Legge n.241/90 e s. m. i;

c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità all'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato e trascritto:

1. di autorizzare lo stabilimento della Ditta **“LABORATORIO ORAFO di Magliulo Pietro”**, con sede legale e operativa nel Comune di **Ercolano alla via B. Cozzolino, trav. Ferrara, 38**, alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 comma 2 Decreto Legislativo n. 152/06, per le attività in deroga di cui all'art.272 comma 2 ed elencata nella parte II dell'allegato IV denominata **“laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti”** e con l'uso di 0,01 kg/g di oro, di 0,05 kg/g di argento, di 0,03 kg/g di rame, di 0,0015 kg/g di cadmio e di 0,0015 kg/g di piombo, così come di seguito specificate:

1.1.

Camino	Provenienza emissioni	Inquinanti	Concentrazione mg/Nm ³	Flussi di massa g/h	Portata Nm ³	Sistemi di abbattimento
E1	Polveri da lavorazione meccaniche SOV degradazione cera	- antimonio	0	0	282	Filtri metallici e carboni attivi
		- piombo	0,02	0,01		
		- rame	0,43	0,12		
		- cadmio	0,02	0,01		
		-ossidi di zolfo come SO ₂	4,0	1,1		
		-ossidi di azoto come NO ₂	6,0	1,7		
		-sostanze organiche volatili	4,3	1,2		
		- polveri	1,32	0,38		

2. di obbligare la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;

2.2. l'altezza del camino deve essere di almeno 1 metro superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti nel raggio di 10 metri

2.3. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;

2.4. contenere le emissioni prodotte nei limiti su indicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;

2.5. le misurazioni e/o valutazioni periodiche delle emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza annuale e successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.6. attuare un Pano di Manutenzione degli impianti al fine di garantire la migliore efficienza nel tempo degli stessi e attenersi alle schede tecniche per la pulizia e la sostituzione dei filtri;

2.7. l'impianto di abbattimento deve essere tenuto in continua e costante efficienza, con la sostituzione dei carboni attivi con frequenza annuale;

2.8. predisporre prese di campionamento al camino ed idoneo accesso per i successivi controlli;

2.9. provvedere all'annotazione in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;

2.10. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs. 152/06 in particolare

2.10.1 comunicare, agli enti di cui alla lettera 2.5, la data di messa in esercizio, almeno 15 giorni prima;

2.10.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle nuove emissioni prodotte;

2.10.3 trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, al Dipartimento Provinciale ARPAC di Napoli;

2.10.4 la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;

2.11.rispettare quanto previsto dall'art. 269, comma 8 D. Lgs. 152/06 in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:

2.11.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.11.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. di precisare che:

3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;

3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. di demandare all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

5. di precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi della Delibera di G.R. n.750/04, sono a carico della ditta interessata;

6. di stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D.lgs n. 152/06;

7. di notificare il presente provvedimento alla Ditta **“LABORATORIO ORAFO di Magliulo Pietro”**, con sede legale e operativa nel Comune di **Ercolano alla via B. Cozzolino, trav. Ferrara, 38**, esercente attività di **laboratorio orafo**;

8. di inviare, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Ercolano, alla Provincia di Napoli, all'ASL competente e all'ARPAC - Dipartimento Provinciale di Napoli;

9. di inoltrare copia del presente atto all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Dott.ssa Lucia Pagnozzi